

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA


## Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

III ciclo di gestione: 2027-2033

### Valutazione Globale Provvisoria

(ai sensi dell'art. 66 comma 7 lett. b del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii)



Febbraio 2026

## INDICE

1. Premessa.....	4
2. Contesto generale e finalità del documento.....	4
2.1 Inquadramento normativo e adempimenti per l’aggiornamento del PGRA.....	4
2.2 Scopo del documento.....	5
3. Problematiche emerse dall’aggiornamento delle conoscenze.....	6
3.1 Criticità emerse con gli aggiornamenti del quadro conoscitivo.....	7
3.1.1 Aumento delle aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APsFR).....	7
3.1.2 Aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni.....	8
3.1.3 Interrelazione ed eventuali conflitti tra le misure del PGRA e le misure previste nel PGA per il conseguimento dello stato buono ai sensi della Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE.....	9
3.1.4 Conseguenze dovute all’aumento delle aree urbane impermeabilizzate e del consumo di suolo e relazioni tra Direttiva Alluvioni e la Direttiva (UE) 2025/2360 del 12/11/2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo (Soil Monitoring Law).....	10
3.1.5 Eventuali criticità rilevate nell’utilizzo della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue).....	11
4. Pianificazione e programmazione.....	11
4.1 I contenuti e le strategie del 2° aggiornamento del PGRA.....	12
4.2 Riesame del programma delle misure.....	12
5. Relazioni con il PdG e le altre politiche di settore.....	13
5.1 Direttiva 2007/60 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.....	13
5.2 Direttiva 2000/60/CE Piano di Gestione.....	14
6. Criticità irrisolte e possibilità di miglioramento.....	15
7. Informazione e consultazione pubblica.....	17
7.1 Spunti di approfondimento e modalità di presentazione di osservazioni e contributi.....	18
7.1.1 Spunti di approfondimento.....	18
7.1.2 Modalità di presentazione delle osservazioni/contributi.....	19
8. Conclusioni e prospettive.....	19

## 1. Premessa

Il *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)*, nel ruolo istituzionale d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino distrettuali e nell'ambito delle attività previste dall'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 *“Adozione e approvazione dei Piani di bacino”*, con nota 135732 del 17/07/2025 della *Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque*, al fine di procedere in modo coordinato all'attuazione delle attività descritte, ha predisposto e trasmesso lo schema per la *Valutazione Globale Provvisoria* da utilizzare nella predisposizione di tale documento da portare all'attenzione delle Conferenze Istituzionali Permanenti (CIP) di dicembre 2025.

Pertanto, accogliendo le superiori indicazioni del MASE, l'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha adottato tale schema per predisporre la presente **Valutazione Globale Provvisoria**.

## 2. Contesto generale e finalità del documento

### 2.1 Inquadramento normativo e adempimenti per l'aggiornamento del PGRA

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (cosiddetta *“Direttiva Alluvioni”*) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, derivata dalla più generale Direttiva Quadro 2000/60/CE (cosiddetta *“Direttiva Quadro”*), istituisce un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e persegue l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture.

La Direttiva Alluvioni è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”* (di seguito D.Lgs. 49/2010) che ha introdotto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (di seguito PGRA) da predisporre per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”* (di seguito D.Lgs. 152/2006). Mentre la Direttiva Quadro, recepita nell'ordinamento nazionale tramite il suddetto D.Lgs. 152/2006, ha introdotto il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (di seguito PGA).

La Direttiva Alluvioni ha disposto, al fine della riduzione del rischio, l'individuazione delle misure idonee sulla base di un'attività di pianificazione preliminare suddivisa in tre fasi successive e tra loro concatenate, così articolate (I ciclo di gestione):

- *fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSEFR) – (artt. 4 e 5 della direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2011);*
- *fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione – (art. 6 della*

*direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2013);*

- *fase 3: predisposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni – (art. 7 della direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2015).*

La normativa prevede, altresì, che gli elementi di cui al PGRA (fase 1, 2 e 3) siano soggetti ad un riesame periodico da effettuarsi ogni 6 anni, a norma dell'art 14 della Direttiva Alluvioni e, se del caso, aggiornati, anche tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Per il precedente ciclo di gestione (Il ciclo valido per il periodo 2021-2027) del PGRA, l'art. 14 ha previsto che la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* fosse aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni, le *mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvione* fossero aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni 6 anni e il *piano di gestione del rischio di alluvione* fosse aggiornato entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni 6 anni.

Attualmente, dunque, sono in corso le attività relative al III ciclo di gestione del PGRA (valido per il periodo 2027-2033), pertanto, in ottemperanza alle scadenze istituzionali previste dalla Direttiva Alluvioni, le suesposte fasi dovranno essere svolte secondo la seguente tempistica:

- *fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSEFR) – (artt. 4 e 5 della direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2024);*
- *fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione - (art. 6 della direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2025);*
- *fase 3: predisposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni - (art. 7 della direttiva alluvioni) (scadenza 22/12/2027).*

Inoltre, l'art. 9 comma 1 bis del d.lgs. 49/2010 prevede che i piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del medesimo decreto, siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

## **2.2 Scopo del documento**

L'art. 66, comma 7 lett. b, del d.lgs. 152/2006 "Adozione ed approvazione dei Piani di bacino", prevede, tra l'altro, che le Autorità di bacino promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, pubblicando e rendendo disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, e concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, la **Valutazione Globale Provvisoria** dei principali

problemi di gestione delle acque identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il Piano.

Considerato che, in coerenza con la tempistica dettata dalla norma, il prossimo riesame e aggiornamento del PGRA è previsto a dicembre 2027, il coinvolgimento delle parti interessate ad eventuali osservazioni sulla **Valutazione Globale Provvisoria** dovrà essere avviato a dicembre 2025.

Pertanto, in adempimento dell'art. 66, comma 7 lett. b, del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino predispone e pubblica la **Valutazione Globale Provvisoria** sulle problematiche significative di gestione delle alluvioni, in recepimento dell'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE e in linea con quanto riportato all'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, che ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani attraverso la procedura di informazione e consultazione pubblica in merito ai principali problemi emersi dagli aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Le parti interessate hanno sei mesi di tempo, dalla data di pubblicazione nella sezione dedicata al PGRA dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (di seguito AdB Sicilia) del sito della Regione Sicilia, per la presentazione di eventuali osservazioni scritte sulla Valutazione Globale Provvisoria, secondo le modalità descritte di seguito.

Tutto ciò al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento del PGRA.

Lo scopo del presente documento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 66, comma 7 lett. b, del d.lgs. 152/2006, è quello di fornire una valutazione preliminare aggiornata sulle problematiche significative di gestione delle alluvioni e sulle altre questioni trasversali presenti nel PGRA, che devono essere affrontate nel terzo ciclo di pianificazione.

A tal fine, si fornisce una sintesi dei contenuti presenti nel documento di VGP, delle principali problematiche di gestione delle alluvioni emerse nel secondo ciclo del PGRA, dei punti di forza e delle aree di miglioramento.

### **3. Problematiche emerse dall'aggiornamento delle conoscenze**

Il primo PGRA (I ciclo di gestione valido per il periodo 2015-2021) del Distretto idrografico della Sicilia è stato approvato con deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 dalla Giunta Regionale di Governo ed è stato successivamente approvato con DPCM n. 49 del 07 marzo 2019 pubblicato nella GURI n. 198 del 24/08/2019 e notificato mediante Comunicato nella GURS n. 43 del 24/09/2019.

Il primo aggiornamento del PGRA (II ciclo di gestione valido per il periodo 2021-2027) del Distretto idrografico della Sicilia è stato adottato con delibera n. 5/2021 del 22/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente ed è stato successivamente approvato con DPCM del 1° dicembre 2022 pubblicato nella GURI n. 32 del 08/02/2023 e notificato mediante Comunicato nella GURS n. 6 del 10/02/2023.

Attualmente sono in corso le attività relative al secondo aggiornamento del PGRA (III ciclo di gestione valido per il periodo 2027-2033) che prevede attività di riesame ed aggiornamento degli elaborati del PGRA, di cui all'art. 14 della Direttiva Alluvioni.

Di seguito si illustrano le principali criticità emerse nella gestione del rischio di alluvioni e le criticità emerse con gli aggiornamenti del quadro conoscitivo.

### **3.1 Criticità emerse con gli aggiornamenti del quadro conoscitivo**

Durante le attività di aggiornamento del quadro conoscitivo sono emerse le seguenti criticità.

#### **3.1.1 Aumento delle aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR)**

Concluse le attività relative al secondo ciclo di gestione con l'invio alla CE delle informazioni richieste per il *reporting* dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono state avviate le attività necessarie alla revisione/aggiornamento degli adempimenti della FD relativamente al terzo ciclo di gestione, iniziando dalla **Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni** (Preliminary Flood Risk Assessment – PFRA) e all'identificazione delle **Aree a potenziale rischio significativo di alluvioni** APSFR (Areas of Potential Significant Flood Risk).

Per quanto riguarda gli **eventi del passato** (art. 4.2b e 4.2c della Direttiva Alluvioni), la principale fonte informativa è la **Piattaforma FloodCat**, il catalogo nazionale degli eventi alluvionali, in cui gli eventi riportati rispondono ad un livello di significatività determinato da caratteristiche di intensità, estensione e impatti delle inondazioni.

Durante il presente ciclo di gestione, le precedenti informazioni presenti in FloodCat sono state integrate con quelle relative ai 30 eventi censiti e validati dal *Dipartimento Regionale della Protezione Civile* nel periodo compreso tra l'1/12/2018 e il 31/10/2024.

Per quando riguarda invece gli **eventi futuri** (art. 4.d della Direttiva Alluvioni), le informazioni utilizzate sono riconducibili alle *Modifiche e nuove perimetrazioni di aree a pericolosità idraulica e/o siti di attenzione di carattere idraulico individuati nell'ambito degli aggiornamenti del quadro della pericolosità idraulica del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) dal 2021 al 2024*.

Tali informazioni sono state dettagliatamente descritte nei capitoli 2 e 3 della Relazione metodologica della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle APSFR relative al terzo ciclo di gestione.

Sulla base degli esiti della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni, sono state definite le nuove Aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSFR) che integrano le APSFR provenienti dal precedente secondo ciclo di gestione.

Con delibera n. 4/2025 del 01/04/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente è stata adottata la *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE del PGRA III ciclo di gestione: 2027-2033*.

### 3.1.2 Aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni

Conclusa nel 2025 la fase relativa alla Valutazione preliminare del rischio alluvioni e individuazione delle Aree a potenziale rischio significativo di alluvioni, l'art. 14 della Direttiva Alluvioni prevede che vengano aggiornate le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, redatte ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE.

Le mappe di pericolosità devono contenere la perimetrazione delle aree geografiche che possono essere inondate in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità che il d.lgs. 49/2010 definisce nel seguente modo:

- a) elevata probabilità o alluvioni frequenti con tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni;
- b) media probabilità di alluvioni o alluvioni poco frequenti con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni;
- c) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi con tempi di ritorno superiori a 200 anni.

Le mappe di rischio di alluvioni, in corrispondenza di ciascuno scenario di probabilità, devono rappresentare le potenziali conseguenze avverse in termini di:

- a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati;
- b) tipo di attività economiche insistenti nell'area potenzialmente interessata;
- c) impianti di cui alla Direttiva 96/61/CE che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvioni e aree protette (di cui all'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della Dir. 2000/60/CE) potenzialmente interessate;
- d) altre informazioni considerate utili dagli Stati Membri (SM), come indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato trasporto solido e colate detritiche e informazioni su altre fonti notevoli di inquinamento.

Sin dal primo reporting alla CE ai termini sopra riportati è stata aggiunta la categoria di elementi esposti "patrimonio culturale".

Il d.lgs. 49/2010 prevede, invece, che le mappe del rischio rappresentino le 4 classi di rischio R4 = rischio molto elevato, R3 = rischio elevato, R2 = rischio medio e R1 = rischio basso di cui al DPCM del 29 settembre 1998, espresse in termini di:

- a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati;
- b) infrastrutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, ecc.);
- c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
- d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell'area potenzialmente interessata;

- e) impianti di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005 che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvioni e aree protette di cui all'allegato 9 della parte III del d.lgs. 152/2006;
- f) altre informazioni considerate utili dalle Autorità distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

Allo stato attuale l'aggiornamento delle suddette mappe è in corso di definizione, pertanto maggiori dettagli e informazioni sulle criticità e sugli areali a pericolosità e rischio di alluvioni potranno essere reperite consultando la Relazione metodologica - Aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE – III ciclo di gestione e le relative mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni che saranno pubblicate sul sito dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

### **3.1.3 Interrelazione ed eventuali conflitti tra le misure del PGRA e le misure previste nel PGA per il conseguimento dello stato buono ai sensi della Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE**

La Direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della matrice ambientale "acqua" delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE ed entrambe le direttive operano sulla medesima unità di gestione territoriale costituita dal bacino idrografico e, a scadenze temporali prestabilite.

L'aggiornamento dei Piani verrà pertanto effettuato garantendo il coordinamento e il raccordo tra i due processi di pianificazione così come dalla stessa Direttiva 2007/60 all'articolo 9 "coordinamento con la Direttiva 2000/60/CE, informazione e consultazione del pubblico" che prevede l'attuazione di azioni appropriate per coordinare l'applicazione congiunta delle due Direttive con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva Quadro.

Un primo livello di coordinamento è, dunque, quello relativo alla formazione di un quadro conoscitivo condiviso. In questo senso il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) recepisce l'attuale base conoscitiva del vigente Piano di Gestione tenendo conto degli obiettivi di qualità in essa definiti e la completa con ulteriori informazioni più specifiche in relazione alle finalità della Direttiva 2007/60.

Un ulteriore livello di coordinamento è quello relativo all'integrazione degli obiettivi della Direttiva 2000/60 nella pianificazione delle misure. A tal riguardo elemento centrale sarà il Programma di gestione dei sedimenti previsto dall'art 117 comma 2 quater che ne stabilisce la predisposizione, nell'ambito del PGA, a livello di bacino idrografico quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.

### 3.1.4 Conseguenze dovute all'aumento delle aree urbane impermeabilizzate e del consumo di suolo e relazioni tra Direttiva Alluvioni e la Direttiva (UE) 2025/2360 del 12/11/2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo (Soil Monitoring Law)

Negli ultimi decenni nel distretto della Sicilia, a causa dell'aumento delle aree urbanizzate e del consumo di suolo, è stato rilevato un incremento dei fenomeni di allagamento nei centri urbani che si sono manifestati nel corso di eventi meteorologici particolarmente intensi.

Per contrastare tale fenomeno, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2025/2360 del 12/11/2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo con l'obiettivo di istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell'Unione.

Tutto ciò allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l'ambiente, migliorare costantemente la salute del suolo dell'Unione, mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050.

L'importanza del concetto di impermeabilizzazione del suolo è sottolineata nel considerando 40 della Direttiva 2025/2360 che recita:

*L'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, in quanto aspetti di artificializzazione del suolo nell'ambito del consumo del suolo, si differenziano dalla crescita degli insediamenti, poiché non costituiscono necessariamente un cambiamento dell'uso del suolo, bensì un cambiamento concreto e misurabile della copertura del suolo e delle caratteristiche del suolo.*

*L'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo possono causare la perdita spesso irreversibile della capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici vitali, come la produzione di alimenti e biomassa, il mantenimento dei cicli dell'acqua e dei nutrienti, una base per la biodiversità o lo stoccaggio del carbonio. L'impermeabilizzazione del suolo espone gli insediamenti umani a picchi di inondazione più alti e a effetti di isole di calore più intensi.*

In Sicilia è stata emanata la L.R. 13 agosto 2020, n. 19 recante "Norme per il governo del territorio" che contiene due articoli dedicati al contrasto del fenomeno dell'impermeabilizzazione del suolo; l'art. 33 *Rigenerazione urbana e riqualificazione* e l'art. 33 bis *Sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano*.

Nella fattispecie tali articoli di legge promuovono interventi di rigenerazione urbana e di rigenerazione del verde urbano ed extraurbano con l'obiettivo di dotare le aree di strumenti e modalità per gestire il deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto del principio di invarianza idraulica<sup>1</sup>.

L'Italia, per attuare un'azione concreta di contrasto al problema dell'impermeabilizzazione del suolo, ha istituito il **Fondo per il contrasto del consumo del suolo**, ai sensi dell'art. 1, comma 695,

<sup>1</sup> **Invarianza idraulica:** Principio in base al quale le portate di deflusso al colmo scaricate nei recettori naturali o artificiali, in conseguenza di nuova urbanizzazione o di interventi di trasformazione del territorio che modificano la permeabilità o la scabrezza o la pendenza del suolo, non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione o agli interventi di trasformazione del territorio.

della Legge n. 197 del 29/12/2022, che stanziava complessivamente 160 milioni di euro per il periodo 2023-2027 al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 2 del 02/01/2025 sono stati ripartiti tra le varie Regioni i suddetti fondi e stabilita la procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano.

Il DM n. 2/2025 del MASE ha assegnato alla Sicilia complessivamente € 12.850.210,00 di fondi per il periodo 2023-2027.

La Conferenza Operativa, di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 8/2018, con delibera n. 252 del 12/09/2025 ha reso il parere, ai sensi del comma 9 dell'art. 63 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sul documento Criteri generali e specifici per le attività istruttorie DM - MASE n. 2 del 02/01/2025 *Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo*.

Infine, con D.D.G. n. 1368 del 01/10/2025 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in attuazione del **Fondo per il contrasto del consumo del suolo**, istituito con l'art. 1, comma 695, della Legge n. 197 del 29/12/2022, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione e la programmazione di progetti di rinaturalizzazione di suoli degradati, o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano.

### **3.1.5 Eventuali criticità rilevate nell'utilizzo della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue)**

Si rammenta che la piattaforma FloodCat è messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, come previsto al punto 8 della Dir.P.C.M. 24 febbraio 2015, per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, competente per la Sicilia per l'inserimento sulla Piattaforma FloodCat delle informazioni sugli eventi alluvionali del passato, ai sensi degli art. 4.2b e 4.2c della Direttiva Alluvioni, non ha segnalato criticità durante le attività di caricamento dati nella suddetta piattaforma web, utili nell'ambito della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni.

Come già indicato nel precedente paragrafo 3.1.1, durante il presente ciclo di gestione, le precedenti informazioni presenti in FloodCat sono state integrate con quelle relative ai 30 eventi censiti e validati dal *Dipartimento Regionale della Protezione Civile* nel periodo compreso tra l'1/12/2018 e il 31/10/2024.

## **4. Pianificazione e programmazione**

Durante il secondo ciclo di gestione sono stati conseguiti importanti progressi del quadro conoscitivo sia nella fase di Valutazione preliminare del rischio e individuazione delle APSFR che in quella successiva di elaborazione delle Mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni.

A partire dai progressi e dalle modifiche apportate al Piano vigente nei cicli precedenti, durante la fase di elaborazione del progetto di aggiornamento del Piano, che dovrà essere portato a termine entro fine dicembre 2026, sarà necessario effettuare una verifica degli elaborati del Piano vigente al fine di individuare eventuali ambiti di miglioramento.

#### **4.1 I contenuti e le strategie del 2° aggiornamento del PGR**

L'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia predispone l'aggiornamento del PGR, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE, con il quale conferma i contenuti e le strategie del precedente ciclo del PGR.

Il PGR conterrà gli aggiornamenti delle misure gestionali e organizzative e degli interventi strutturali finalizzati a ridurre le conseguenze negative sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni.

Il PGR individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale in senso ampio, ovvero nelle diverse fasi della prevenzione, della protezione e della preparazione, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative derivanti dal verificarsi dell'evento alluvionale.

Nel PGR sono considerate principalmente misure non strutturali (finalizzate a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni) e solo secondariamente, se le misure non strutturali non risultassero efficaci, vengono presi in considerazione gli interventi strutturali (realizzazione di opere di mitigazione del rischio) e sono individuate le sinergie interrelazionali con le politiche di pianificazione del territorio e di conservazione della natura. L'aggiornamento del PGR recepisce inoltre le misure in corso di attuazione a livello nazionale e regionale relative alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per questi motivi il PGR costituisce uno strumento trasversale di raccordo tra diversi strumenti, di carattere pratico e operativo ma anche informativo, conoscitivo e divulgativo, per la gestione dei diversi aspetti organizzativi e pianificatori correlati con la gestione degli eventi alluvionali in senso lato.

#### **4.2 Riesame del programma delle misure**

Una delle principali attività da effettuare durante l'aggiornamento del Piano sarà il **Riesame del programma delle misure** previste nel secondo ciclo di gestione del PGR.

A tal proposito si rammenta che sulle misure del Piano è stata applicata la metodologia nazionale predisposta da ISPRA che ha permesso di effettuare una prioritizzazione delle misure sulla base di un approccio di tipo multicriteriale (MCA<sup>2</sup>).

In particolare si dovranno definire:

---

<sup>2</sup> MCA è l'acronimo di Multi Criteria Assessment

- **Valutazione dello stato di avanzamento e dell'efficacia delle misure** sulla base dei sistemi di monitoraggio disponibili;
- **Aggiornamento del programma delle misure** al fine di eliminare tutte le misure concluse e/o non più applicabili e inserire nuove misure che si riterrà opportuno introdurre nella pianificazione. Durante tale attività si dovrà garantire un legame chiaro tra gli obiettivi del PGRI e le relative misure;
- **Analisi costi/benefici**, quando applicabile, per stabilire l'ordine di priorità delle misure.

## 5. Relazioni con il PdG e le altre politiche di settore

In continuità con l'attuale Piano, l'aggiornamento sarà sviluppato perseguendo la sinergia e il coordinamento con le altre politiche e normative di settore in attuazione alle direttive comunitarie in materia di tutela delle acque, di protezione della natura e degli ecosistemi acquatici e di protezione dell'ambiente marino.

Pertanto, considerato che il PGRI è lo strumento unitario in relazione al quale dovrà essere conformata la politica di gestione delle alluvioni, durante la fase di elaborazione del PGRI dovranno essere avviati processi di integrazione e coordinamento operativo delle pianificazioni vigenti che tengano conto come obiettivo principale l'attuazione della Direttiva alluvioni.

A livello distrettuale il PGRI è fortemente integrato con il Piano di gestione delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE, e con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, nei successivi paragrafi sono descritte le finalità principali delle due direttive (2000/60/CE e 2007/60/CE) e le modalità di coordinamento tra il PGRI e il PdG.

### 5.1 Direttiva 2007/60 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Il "Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia", elaborato sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico in attuazione della Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs 49/2010, è stato approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019 e il cui 1° aggiornamento è stato approvato con DPCM 01/12/2022.

La finalità principale della Direttiva 2007/60/CE è quello di "istituire un quadro per la valutazione e gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità" (Art.1).

La Direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della matrice ambientale "acqua" delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE, con l'obiettivo di portare gli stati membri a dotarsi di strumenti avanzati per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni volti a ridurre le conseguenze negative per:

- la salute umana
- l'ambiente

- il patrimonio culturale
- le attività economiche.

## 5.2 Direttiva 2000/60/CE Piano di Gestione

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed introduce un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

In particolare la Direttiva prevede che il pubblico sia informato e coinvolto nella preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, che individuano le misure volte a migliorare la qualità delle acque.

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

## 5.3 Coordinamento tra i due Piani

Le due Direttive operano sulla medesima unità di gestione territoriale costituita dal bacino idrografico e, a scadenze temporali prestabilite, mirano al raggiungimento di obiettivi attraverso un Piano di Gestione che contiene delle misure per raggiungerli, indicano un processo di pianificazione e di gestione partecipato e obbligano a flussi informativi e di reporting ufficiali verso la Commissione Europea.

La necessità di operare un coordinamento tra le due Direttive Comunitarie viene stabilito dalla stessa Direttiva 2007/60 all'articolo 9 “coordinamento con la Direttiva 2000/60/CE, informazione e consultazione del pubblico” che prevede l'attuazione di azioni appropriate per coordinare l'applicazione congiunta delle due Direttive con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva Quadro.

In particolare, lo sviluppo di nuove modifiche fisiche ai corpi idrici quali quelli potenzialmente indotti dalla costruzione di nuove opere di difesa, se tali cambiamenti possono comportare un deterioramento dello stato dei corpi idrici, è consentito solo alle condizioni stabilite dall'art. 4 comma 7 della Direttiva 2000/60.

E' necessario a tal fine verificare che i benefici indotti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere raggiunti, per ragioni di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, con altri interventi che siano significativamente migliori sotto il profilo ambientale. Elementi di coordinamento sono, in particolare:

- l'utilizzo dati della Direttiva Quadro per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio previste dalla Direttiva 2007/60;
- lo sviluppo dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) in coordinamento con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (P.d.G.) e possibile integrazione;
- la partecipazione attiva di tutte le parti interessate coordinata con quella della Direttiva Quadro;
- lo sviluppo di misure win-win (ovvero vantaggiose sotto tutti i profili perché sono positive sia ai fini della mitigazione che dell'adattamento).

Il coordinamento tra le due Direttive avviene principalmente, dunque, attraverso la condivisione dei dati, l'attuazione di un piano comune di consultazione e la previsione di misure di prevenzione e riduzione del rischio alluvioni che interagiscano con gli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro nel rispetto dei principi di conservazione della natura.

Un primo livello di coordinamento è, dunque, quello relativo alla formazione di un quadro conoscitivo condiviso. In questo senso il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) recepisce l'attuale base conoscitiva del vigente Piano di Gestione tenendo conto degli obiettivi di qualità in essa definiti e la completa con ulteriori informazioni più specifiche in relazione alle finalità della Direttiva 2007/60.

Un ulteriore livello di coordinamento è quello relativo all'integrazione degli obiettivi della Direttiva 2000/60 nella pianificazione delle misure tal riguardo elemento centrale sarà il Programma di gestione dei sedimenti previsto dall'art 117 comma 2 quater del dlgs 152/2006 che ne stabilisce la predisposizione nell'ambito del PGA, a livello di bacino idrografico quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. Il predetto programma sarà redatto in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.

## **6. Criticità irrisolte e possibilità di miglioramento**

Ai fini dell'analisi dei problemi significativi che interessano il Distretto idrografico della Sicilia, con riferimento agli obiettivi e alle strategie necessarie per affrontare le sfide ambientali definite a livello comunitario (Water Resilience Strategy, EU Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources), e internazionale (Agenda 2030), si terrà conto dei contenuti della *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque*

(2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) Terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici Secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni del 4.2.2025- COM(2025) 2 final e al documento specifico per l'Italia SWD (2025) 18 final.

Per gli aspetti inerenti la **Direttiva Alluvioni** si riportano di seguito le raccomandazioni contenute nel paragrafo 10 della suddetta Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo di cui si dovrà tenere conto nei prossimi adempimenti relativi all'aggiornamento delle **Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni** e all'aggiornamento del **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)**.

1. Gli stati membri dovrebbero continuare a **migliorare le loro mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni**, in particolare:
  - a. considerando in modo coerente e chiaro le aree di estrazione di acqua, i corpi idrici intesi a scopo ricreativo e le zone Natura 2000;
  - b. tenendo maggiormente conto delle inondazioni pluviali, data la maggiore frequenza e intensità delle forti precipitazioni;
  - c. migliorando i visualizzatori di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni basati sul SIG<sup>3</sup> che integrano tutte le informazioni pertinenti e sono di facile utilizzo per il grande pubblico.
  
2. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad **adoperarsi di più per migliorare la pianificazione della gestione del rischio di alluvioni**, in particolare:
  - a. i futuri piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero precisare il modo in cui le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni hanno informato la scelta degli obiettivi e delle misure;
  - b. **gli obiettivi del piano** di gestione del rischio di alluvioni **dovrebbero essere specifici, prevedere una scadenza**, ove possibile, ed essere collegati a **indicatori quantitativi di progresso**;
  - c. i piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero contenere una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano precedente.
  
3. Al fine di migliorare **l'efficacia delle misure** adottate, gli Stati membri dovrebbero garantire che vi sia un **legame chiaro tra gli obiettivi del piano di gestione del rischio di alluvioni e le relative misure** e fornire informazioni sui **metodi utilizzati per definire l'ordine di priorità delle misure**. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare un'**analisi costi-benefici** delle misure e tenerne conto nella definizione della loro priorità. Inoltre il piano di gestione del rischio di alluvioni dovrebbe fornire informazioni in merito al costo totale delle misure pianificate.

---

3 SIG è l'acronimo di sistema di informazione geografica

4. Il piano di gestione del rischio di alluvioni dovrebbe definire i **metodi per monitorare i progressi** compiuti nell'attuazione concreta delle misure.
5. Tutti gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione **scenari climatici** futuri nei rispettivi piani di gestione del rischio di alluvioni.
6. Tutti gli Stati membri dovrebbero ricorrere più diffusamente alle soluzioni basate sulla natura, sia da sole sia in combinazione con infrastrutture tradizionali.
7. Oltre agli investimenti nella prevenzione delle inondazioni e nella protezione, tutti gli Stati membri dovrebbero tenere conto del costo delle alluvioni sui bilanci pubblici; l'**assicurazione** dovrebbe essere considerata un'opzione per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;
8. Le disposizioni per la **protezione del patrimonio culturale** dai rischi di alluvioni dovrebbero essere integrate sistematicamente nel piano di gestione del rischio di alluvioni.
9. Per quanto riguarda la **governance**, tutti gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nei rispettivi piani di gestione del rischio di alluvioni le modalità di coordinamento con la direttiva quadro Acque e fornire dettagli sulla consultazione pubblica e sul coinvolgimento dei portatori di interessi, compreso il modo in cui eventuali osservazioni sono state prese in considerazione. Le consultazioni dovrebbero avere una durata di 6 mesi.

Il recepimento di ognuna delle predette raccomandazioni nei prossimi aggiornamenti delle **Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni** e del **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)** contribuirà al progresso e al miglioramento nell'attuazione della Direttiva Alluvioni, contribuendo in tal modo a rafforzare la resilienza idrica dell'UE.

Uno dei principali risultati conseguiti durante il precedente ciclo del PGRA è stata la conclusione di tutti gli accordi di collaborazione, stipulati tra l'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e i principali atenei siciliani (UNIPA, UNICT e UNIME) e finanziati con i fondi PAC, le cui ricadute in termini di miglioramento delle conoscenze si manifesteranno nel momento in cui i prodotti delle attività di ricerca (linee guida e studi scientifici) saranno concretamente utilizzati per la elaborazione di studi idrologici ed idraulici per l'aggiornamento del PAI e del PGRA.

## **7. Informazione e consultazione pubblica**

Non si segnalano particolari problemi nello svolgimento e nella partecipazione attiva dei soggetti interessati (istituzioni, comunità scientifica, portatori di interesse, rappresentanti della società civile, quali associazioni, comitati, ordini professionali, ecc.) con riferimento alle modalità e

all'efficacia degli strumenti attivati (pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Bacino) e delle attività condotte per la pubblicizzazione del Piano.

Si segnala però una scarsa partecipazione dei soggetti interessati, i quali non hanno trasmesso nessuna osservazione in occasione della pubblicazione del **Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano**, per un periodo di 6 mesi, sul sito dell'Autorità di Bacino sulla pagina dedicata al PGRA III ciclo nella sezione "Partecipazione pubblica".

Mentre durante il periodo di 6 mesi in cui è stata pubblicata la **Valutazione preliminare del rischio alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni** sono pervenute soltanto tre osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nella partecipazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 49/2010.

A tale proposito si rammenta che la partecipazione attiva:

- comporta la presenza concreta delle parti interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei problemi e nell'apporto di contributi per la loro risoluzione;
- consente di determinare i punti di vista dei portatori di interesse sulle opzioni possibili e di sollecitare eventuali altre possibilità da prendere in esame per la redazione finale del Piano.

Pertanto, si auspica una maggiore partecipazione dei soggetti interessati mediante la formulazione di osservazioni e contributi al presente documento e al Progetto di PGRA che saranno sottoposti a consultazione pubblica a partire rispettivamente dalla fine del 2025 e dalla fine del 2026.

Il presente documento sarà reso disponibile al pubblico, per almeno 6 mesi, mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino sulla pagina dedicata al PGRA III ciclo nella sezione "Partecipazione pubblica".

### **7.1 Spunti di approfondimento e modalità di presentazione di osservazioni e contributi**

Per facilitare la presentazione di osservazioni e contributi, rispetto ai temi trattati in questo documento, si propongono i seguenti spunti di approfondimento e si forniscono le modalità di presentazione di osservazioni e contributi.

#### **7.1.1 Spunti di approfondimento**

1. Come giudicate i contenuti del Piano relativo al II ciclo e quello che finora è stato fatto?
2. Rispetto alla realtà distrettuale, quali sono le criticità che ritenete possano rappresentare degli ostacoli per il futuro III ciclo (2027-2033)?
3. Cosa si potrebbe fare di meglio per il prossimo ciclo di pianificazione rispetto al precedente?
4. Quali misure ritenete importante che siano inserite nel prossimo Programma di misure del Piano?

5. Come ritenete sia giusto contribuire finanziariamente al successo del Piano e alla realizzazione delle misure del Piano?
6. Cosa vi aspettate che faccia l’Autorità di bacino distrettuale per tenervi informati e partecipi per la fase di elaborazione e attuazione del PGRA?
7. È possibile ed in che modo si può attuare una pianificazione integrata di distretto che tenga conto dei vari aspetti di politica ambientale, ad esempio: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, ..... ?
8. Come si può promuovere la concertazione e la collaborazione dei portatori di interesse?
9. Come si può valorizzare un modello di pianificazione che tenga conto dell’approccio interdisciplinare, della flessibilità, della trasparenza e del necessario monitoraggio in un contesto ancora troppo articolato e frammentato?

### **7.1.2 Modalità di presentazione delle osservazioni/contributi**

Chiunque voglia partecipare ed essere coinvolto attivamente alla stesura del prossimo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni può inviare osservazioni/contributi in forma scritta all’indirizzo e-mail:

*consultazione.pgra@regione.sicilia.it*

I contributi guideranno la redazione del Progetto di Piano che sarà pubblicato entro fine dicembre 2026. Gli esiti della consultazione e le modalità con cui se ne terrà conto saranno illustrati all’interno del documento di sintesi sulla consultazione pubblica che costituirà un elaborato specifico del Progetto di Piano.

## **8. Conclusioni e prospettive**

In conclusione, per il prossimo aggiornamento (2° aggiornamento) del PGRA, come già evidenziato nel precedente paragrafo 6, si recepiranno le raccomandazioni della Commissione Europea che forniscono delle indicazioni importanti per migliorare i contenuti del Piano e in sintesi prevedono:

- l’approfondimento del quadro conoscitivo;
- le analisi sul cambiamento climatico;
- la significatività delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSFR);
- il riesame del programma delle misure in cui valutare l’efficacia delle misure rispetto agli obiettivi prefissati;
- l’analisi costi/benefici, quando applicabile, per stabilire l’ordine di priorità delle misure;
- il monitoraggio del Piano;

- sottoporre il Piano a una Valutazione Ambientale Strategica, a seconda della natura delle misure.

Nel rispetto delle scadenze definite dall'art. 14 della Direttiva alluvioni e dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di Piano sarà pubblicato per 6 mesi, a partire da fine dicembre 2026. Durante tale periodo, la fase di partecipazione sarà un importante momento in cui i soggetti che vorranno partecipare all'elaborazione del Piano potranno fornire idee, contributi e punti di vista utili al miglioramento del medesimo Piano.